

COMUNE DI RUFINA
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1° - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1- Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti della vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e della gestione del servizio sulle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Dlgs 15.11.93, n. 507 e nelle istruzioni emanate o emanande dal Ministero delle Finanze, che si intendono espressamente richiamate.

2- Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicita' ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

ART. 2 - Ambito territoriale e di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione, in tutto il territorio del Comune, di tutte le forme di pubblicita' e pubbliche affissioni consentite dalla Legge, fatto salvo quanto previsto:

- a) dal capo I° del Dlgs 15.11.93 n. 507;
- b) dall'art. 23 del Dlgs 30.4.92 n. 205 modificato dall'art. 13 del Dlgs 10.9.93 n. 360;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16.12.92 n. 495;
- d) dall'art. 14 della Legge 29.6.39 n. 1497;
- e) dall'art. 22 della Legge 1.6.39 n. 1089;
- f) dalla Legge 18.3.59 n. 132 e dall'art. 10 della Legge 5.12.86 n. 954;
- g) tutte le altre norme che stabiliscono modalita', limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili di forme di pubblicita' esterna.

CAPO 2° - CLASSIFICAZIONE E TARIFFE

ART. 3 - Classificazione del Comune

1- Facendo riferimento alla popolazione residente al 31.12.93 che risulta di n. 6122 abitanti, il Comune e' classificato in conformita', all'art. 2 del Dlgs 15.11.93 n. 507 nella classe V°.

2- Qualora si verificchino variazioni della popolazione, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con delibera da adottare entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

ART. 4 - Tariffe

- 1- Le tariffe dell'imposta e del diritto consentite sono applicate nelle misure stabilite dalla Legge e deliberate dalla Giunta Comunale.
- 2- Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dal suddetto organo entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
- 3- Per la prima applicazione del Dlgs 15.11.93 n. 507 le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate entro il 28.02.94.
- 4- Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe dovra' essere trasmessa dal Comune al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale entro 30 gg. dall'adozione.

CAPO 3° - GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 - Forme di effettuazione del servizio

- 1- In conformita' all'art. 25 del Dlgs 15.11.93 n. 507 il servizio di accertamento e riscossione della imposta di pubblicita' e delle pubbliche affissioni puo' essere esercitato dal Comune nelle seguenti forme organizzative:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3°, lettera c), della Legge 8.6.90, n. 142;
 - c) ovvero in concessione a soggetti privati.
- 2- Quanto alle modalita' di scelta del concessionario si procedera' mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lettera c) e in forma diretta in caso di costituzione di azienda speciale.
- 3- In conformita' all'art. 25 valgono per le forme di gestione affidata a terzi gli artt. da 26 a 35 del Dlgs. 15.11.93 n. 507.

ART. 6 - Gestione del servizio

- 1- La gestione del servizio della pubblica affissione, nonche' l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicita'e' affidata in concessione.
- 2- Il concessionario deve svolgere tutte le attivita' organizzative e gestionali dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il concessionario deve anche sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e disporre i rimborsi.
- 3- La scelta della forma per la gestione e' di competenza del consiglio comunale. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovra' essere esercitata in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del Dlgs 15.11.93 n. 507.

CAPO 4° - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 7 - Impianti per la pubblicita' e le pubbliche affissioni

- 1- La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformita' al Piano Generale degli impianti cosi' come previsto dal Dlgs 45.11.93 n. 507 e dal presente regolamento.
- 2- Il Piano degli impianti pubblicitari e' articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicita' esterna. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
- 3- Il Piano generale degli impianti pubblicitari e' approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
- 4- Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito da Funzionari comunali responsabili dei servizi Urbanistica, Viabilita' e Polizia Municipale. Il progetto del piano e' sottoposto al parere della Commissione Edilizia da esprimere entro un mese dalla richiesta.
- 5- Solo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti, potranno essere prese in esame le istanze per le installazioni di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano gia' stati adottati alla data di entrata in vigore del Dlgs 507/93 procedendo cosi' alla loro revisione. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazioni di nuovi impianti presentate dopo l'entrata in vigore del suddeto decreto.
- 6- Prima dell'entrata in vigore del Piano generale, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potra' essere comunque rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei settori comunali interessati.
- 7- Il Piano dovra' essere approvato entro un anno dall'adozione del presente regolamento.
- 8- Il Piano generale degli impianti puo' essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati e di ogni altra circostanza rilevante ai fini della modifica.

ART. 8 - Criteri per la redazione del piano

1- Lo scopo del Piano consistera' nel prevedere la distribuzione degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale, tenuto conto dei seguenti presupposti:

- concentrazione demografica ed economica;
- tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

2- Il Piano dovra' prevedere la quantita' di superfici da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero di abitanti, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 3 del Dlgs 507/93.

3- Il Piano dovra' prevedere i punti per la collocazione di impianti pubblicitari ed impianti per le pubbliche affissioni nel rispetto della disciplina di cui all'art. 23 del Dlgs 205/92 e dagli artt. da 47 a 59 del Dlgs 495/92.

4- Nel Piano dovranno altresì essere previste le aree di posizionamento di materiali pubblicitari di arredo e di materiale parapetonale, nonché i posti per la installazione di frecce segnaletiche di aziende, imprese, ecc.

TITOLO II° - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

CAPD 1° - PRESUPPOSTO ED OBBLIGHI

ART. 9 - Presupposto dell'imposta

1- E' soggetta all'imposta sulla pubblicita' la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, o che siano percepiti da tali luoghi.

2- Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque puo' accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attivita' commerciali o ai quali chiunque puo' accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una podesta'. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3- Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura. Per esercizio di attivita' economica di cui all'art. 5, comma 2, del Dlgs 507/93, si intende lo scambio di beni o la fornitura di qualunque altra attivita' suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non persegue fine di lucro;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata una attivita'.

4- Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

ART. 10 - Soggetto passivo

1- Il soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicita', in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario e' diffuso. Obbligato in via solidare e' colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

2- Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

3- Nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, si procede alla notifica dell'avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento nei confronti del soggetto che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicita' esercitando contro di lui le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

ART. 11 - Obblighi del titolare

1- Il titolare dell'autorizzazione ha i seguenti obblighi:

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) compiere tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2- In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/92.

3- Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi deve provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del formarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPD 2° - RICHIESTA E AUTORIZZAZIONE

ART. 12 - Richiesta

1- Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 53 del Regolamento di attuazione del Codice stradale approvato con D.P.R. n. 495/1992, il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e' di competenza del Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo comma.

2- Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'Ufficio Protocollo, in originale e copia, allegando:

a) una auto-attestazione redatta ai sensi della L. 15/68, con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilita' sia la conformita' alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilita';

b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

c) una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;

d) il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non e' comunale.

Per l'installazione di piu' mezzi pubblicitari dovra' essere presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche e' allegata una sola copia dello stesso.

3- La domanda, in carta legale, diretta al Sindaco dovra' contenere generalita', residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attivita' esercitata.

ART. 13 - Autorizzazione

1- Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari e' di competenza dell'ufficio urbanistica del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale, in conformita' al 4 comma dell'art. 23 del Dlgs 285/92.

2- Copia della domanda viene restituita con l'indicazione della data e del numero di ricevimento al protocollo comunale. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta ed entro 60 giorni dalla sua presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego dovra' essere motivato. Ai fini dell'istruttoria il responsabile del procedimento dovra' sentire l'ufficio polizia municipale, che deve esprimere il proprio parere favorevole entro 30 giorni successivi.

Nell'ipotesi di silenzio, trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione, il richiedente potra' procedere alla installazione del mezzo pubblicitario. In caso di silenzio-assenza l'autorizzazione comunale si intende rilasciata con l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

3- Le autorizzazioni sono comunque rilasciate, facendo salvi eventuali diritti di terzi.

4- Il contribuente resta sempre espressamente obbligato, senza alcuna deroga di eccezione, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che, comunque e da chiunque, in qualsiasi momento e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse essere vantata da terzi nei confronti del Comune in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicita', agli impianti pubblicitari.

5- L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validita' fino a revoca della stessa e deve essere intestata al soggetto richiedente.

ART. 14 - Dichiarazione

1- Ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 13, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicita', deve presentare all'ufficio del concessionario la dichiarazione, anche cumulativa, su apposito modulo, delle caratteristiche, quantita' ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione e' esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 642/72, modif. dal D.P.R. 955/82).

2- L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso di variazione della pubblicita', qualora la stessa comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, e' allegata l'attestazione di pagamento eseguito.

3- Al titolare del mezzo pubblicitario e' altresì notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4- La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, fatta salva l'ipotesi in cui si verificano variazioni nei mezzi esposti che determinino una modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

5- Qualora sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi, si presume effettuata, in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui e' stata accertata. Tutte le altre forme di pubblicita', previste e consentite dal Dlgs n. 507/1993 si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

6- Non si considera nuova pubblicita' il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario gia' tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categorie speciali se spettante.

CAPO 3° - INSTALLAZIONE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 15 - Criteri di determinazione dell'imposta

1- L'imposta sulla pubblicita' e' determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, a prescindere dal numero di messaggi in esso contenuti.

2- L'imposta per i mezzi polifacciali e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita' anche se le facciate riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

3- Sono considerati separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello ed indicanti ciascuno messaggi diversi, nonche' le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi ausiliari.

4- Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese. A tal fine e' da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da piu' moduli componibili.

5- L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e' calcolata in base alla superficie complessiva determinata a seguito dello sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere ricompreso il mezzo.

6- Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

7- L'imposta non e' applicabile per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8- Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

9- La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

10- Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi al di fuori degli appositi spazi destinati alle pubbliche affissioni.

11- Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

ART. 16 - Modalità di installazione e di manutenzione

1- I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche di essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 495/92 e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento.

2- Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 495/92.

3- L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento, nonché dalle disposizioni legislative emanate ed emanande.

4- I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza di accessi pubblici e privati e ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a metri 2 dal piano di accesso agli edifici e di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

5- I mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi dovranno essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

6- Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

7) E' vietato usare l'emblema del Comune nella realizzazione di mezzi pubblicitari.

ART. 17 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1- Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il Dlgs 507/93 in:

- a) pubblicita' ordinaria;
- b) pubblicita' effettuata con veicoli;
- c) pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicita' varia.

2- La pubblicita' ordinaria e' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16.12.92, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", inseribili nel concetto di "pubblicita' varia". E' compresa nella "pubblicita' ordinaria" la pubblicita' mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3- La pubblicita'effettuata con veicoli e' distinta come appresso:

a) pubblicita' visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicita' ordinaria con veicoli";

b) pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicita' con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicita' con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

4- La pubblicita' con pannelli luminosi e' effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicita' predetta puo' essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa con la differenziazione tariffaria.

5- E' compresa fra la "pubblicita' con proiezioni" la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6- La pubblicita' varia comprende:

a) la pubblicita' effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicita' con striscioni".

b) la pubblicita' effettuata sul territorio del Comune da aereomobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio del Comune, definita "pubblicita' da aereomobili";

c) la pubblicita' eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicita' con palloni frenati";

d) la pubblicita' effettuata mediante distribuzione anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicita' in forma ambulante";

e) la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili definita "pubblicita' fonica".

ART. 18 - Divieti di installazione ed effettuazione

1- Nell'ambito ed in prossimita' dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non puo' essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della L. 29.06.39, n. 1497.

2- E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicita' sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte delle citta' e sugli altri beni di cui all'art. 22 della Legge 1.6.39, n. 1089, su muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate vicinanze.

3- Nelle localita' di cui al I° comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al II° comma puo' essere autorizzata l'installazione con idonee modalita' di inserimento ambientale di segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del Regolamento emanato con il D.P.R. 495/92.

4- Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del Codice della strada emanato con il Dlgs 30.4.92, n. 285, modificato dall'art. 13 del Dlgs 10.9.93 n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3 capo 1° tit. II, del regolamento emanato con il Dlgs n. 495/92.

5- All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non e' autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, che su parere della commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Ai fini della presente disposizione si fa' riferimento alle delimitazioni dei centri storici stabilite dai piani regolatori generali, dai programmi di fabbricazione. Qualora le delimitazioni in oggetto siano assenti e sussistano le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio Comunale entro un anno dall'adozione del presente regolamento puo' approvare ai fini suddetti, la perimetrazione in oggetto.

6- La pubblicita' fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

7- L'autorizzazione al lancio di volantini da veicoli o velivoli sara' rilasciata dal comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere, giorno, ora e luogo di diffusione.

8- La pubblicita' a mezzo di aereomobili e' consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, nel provvedimento di autorizzazione l'Amministrazione Comunale precisera' anche le modalita' per lo svolgimento di tale pubblicita'.

ART. 19 - Anticipata rimozione

1- Qualora l'amministrazione comunale ordini la rimozione prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avra' diritto esclusivamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennita'.

2- Spetta all'interessato, a sua cura e spese, provvedere a rimuovere la pubblicita' entro la data che sara' precisata nell'ordine di rimozione.

3- La rimozione dovra' riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4- Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicita' nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sara' considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente regolamento.

ART. 20 - Pubblicita' su spazi ed aree comunali

1- Per la pubblicita' esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso a qualsiasi titolo al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonche' il pagamento al Comune stesso di canoni di concessioni o locazioni, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto dal 7 comma dell'art. 9 del Dlgs 507/73.

ART. 21 - Pagamento dell'imposta

1- Il pagamento dell'imposta sulla pubblicita' deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o se effettuato mediante affidamento in concessione al concessionario del Comune. L'importo dovuto e' arrotondato a lire mille per difetto se la frazione non e' superiore a lire 500 o per eccesso se e' superiore.

2- L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicita' annuale, deve essere conservato dal contribuente per almeno 3 anni ed essere esibita qualora il Comune o il concessionario ne faccia richiesta.

3- L'imposta per la pubblicita' annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a lire 3.000.000 il pagamento potra' essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

4- Qualora il contribuente, ricorrendone i presupposti intenda corrispondere l'imposta, in rate trimestrali anticipate, dovra' comunicarlo al soggetto al quale compete la riscossione: il ritardato od omesso pagamento anche di una sola rata fa venir meno la facolta' del contribuente al pagamento rateizzato.

CAPD 4° - VIOLAZIONI

ART. 22 - Pubblicita' in violazione di legge e regolamenti

1- Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' si legittima per il solo fatto che la pubblicita' stessa venga comunque effettuata, anche se in difformita' a leggi o regolamenti.

2- L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicita', qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3- Il Comune, nell'esercizio della facolta' di controllo con ordinanza del Sindaco, puo' provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalita' indicate nel presente regolamento.

ART. 23 - Materiale pubblicitario abusivo

1- Sono considerate abusive le varie forme di pubblicita' esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonche' le affissioni eseguite fuori dei luoghi a cio' destinati ed approvati dal Comune.

2- Similmente e' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicita' in opera.

3- Sono altresì considerate abusive le pubblicita' e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

TITOLO III* - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPD 1° - PRESUPPOSTI ED OBBLIGHI

ART. 24 - Presupposto del diritto

1- Il Comune mediante il servizio delle pubbliche affissioni, garantisce l'affissione negli appositi impianti destinati a tal fine, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, concernenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' commerciali.

2- L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalita' di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalita' per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del Dlgs n. 507/93. Tali disposizioni si intendono qui richiamate fatte salve le integrazioni e le norme regolamentari di cui agli articoli seguenti.

ART. 25 - Soggetto passivo

1- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Dlgs 507/93 ai fini della solidarieta' nel diritto in oggetto, per colui "nell'interesse del quale il servizio e' richiesto" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica nel cui interesse immediato il messaggio viene pubblicizzato e/o il prodotto viene ad essere reclamizzato.

ART. 26 - Richiesta del servizio

1- Al fine di ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale apposita richiesta scritta con la indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere nonche' il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

2- E' consentito in via straordinaria il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici, che vi risultino costretti per motivi di finanziamento interno.

CAPO 2° - QUANTITA' E MODALITA' PER LE AFFISSIONI

ART. 27 - Quantita' delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni

1- In conformita' a quanto dispone il 3° comma dell'art. 18 del Dlgs 507/93, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1993 era costituita da numero 6.122 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni e' stabilita in complessivi mq. . . . , proporzionale al predetto numero di abitanti e, comunque non inferiore a mq. 12 per ogni 1000 abitanti.

2- La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sopradeterminata, e' ripartita come appresso:

a- il 20% e' destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;

b- il 70% e' destinata alle affissioni di natura commerciale;

c- il 10% e' destinata alle affissioni di natura commerciale effettuato direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

3- Qualora si verificchino perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilita' di spazi non utilizzati nelle altre classi, il funzionario responsabile puo' disporre la temporanea deroga per non piu' di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dal presente articolo. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalita' ordinarie. Qualora nel proseguio del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilita' che hanno motivato la deroga, il funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

4- Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

5- Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Rufina - servizio pubbliche affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6- L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade e' soggetta alle disposizioni del Dlgs 285/92 e del D.P.R. 495/92.

7- Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica per ciascuno di essi:

a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 2;

b) l'ubicazione;

c) la tipologia;

d) la dimensione ed il numero di fogli di cm. 70x100 che l'impianto contiene;

e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

8- Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni e' corredato da un quadro riepilogativo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione, e la superficie.

9- Il Comune ha facolta' di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio circolazione stradale, realizzazione di opere o di altri motivi. Nell'ipotesi in cui lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, potendo chiedere al Comune il rimborso del diritto gia' corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non sara' usufruito.

ART. 28 - Modalita' per le pubbliche affissioni

1- Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnato dal versamento dei relativi diritti.

2- Il richiedente dovra' far pervenire all'ufficio preposto almeno tre giorni lavorativi prima, i manifesti gia' pronti per l'affissione nei formati e nei quantitativi previsti, entro l'orario di ufficio.

3- In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verra' data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.

4- Il Comune si riserva la facolta' di ordinare a suo insindacabile giudizio, per esigenze di servizio, qualsiasi spostamento di manifesti affissi o di impianti adibiti alle affissioni.

5- Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti gia' affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

6- I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, come pure le eccedenze di qualsiasi genere, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, verranno inviati al macero senza altro avviso.

CAPO 3° - RECLAMI E RIMBORSI

ART. 29 - Reclami

Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validita' della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalita' di esecuzione del servizio, nonche' la decadenza di ogni pretesa circa le modalita' stesse.

ART. 30 - Rimborso dei diritti pagati

1- Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del Dlgs n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2- In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 31 - Maggiorazioni

1- Maggiorazione per grande formato: 50%. Tale maggiorazione agli effetti dell'imposta sulla pubblicita', si applica alla fattispecie di cui agli artt. 12 e 13 commi 1, per superfici comprese fra mq. 5,5, e 8,5. Per quanto attiene il diritto sulle pubbliche affissioni, per i manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli.

2- Maggiorazione per grande formato: 100%. Si applica alla fattispecie di cui al precedente capoverso rispettivamente quando il mezzo pubblicitario ha una superficie superiore a mq. 8,5 e il manifesto e' composto da piu' di 12 fogli.

3- Maggiorazione per commissioni di affissioni inferiori a n. 50 fogli: 50%.

4- Maggiorazioni per affissioni d'urgenza: 10% con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione di affissione. Si applica nei casi previsti dall'art. 22 del Dlgs 507/93.

5- Maggiorazione per pubblicita' luminosa o illuminata: 100%. Tale maggiorazione agli effetti dell'imposta sulla pubblicita' si applica alla fattispecie di cui agli artt. 12 e 13 del Dlgs 507/93.

6- Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

ART. 32 - Riduzioni

1- I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa dell'imposta o del diritto di cui agli artt. 16 e 20 del Dlgs 507/93 devono presentare idonea documentazione da cui risulti il diritto alla riduzione.

2- Per quanto attiene all'imposta sulla pubblicita' la documentazione dovra' essere prodotta insieme alla richiesta di autorizzazione.

3- Per quanto attiene alle affissioni la documentazione dovrà essere prodotta almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l'affissione.

4- La mancata presentazione nei termini suddetti della documentazione per ottenere la riduzione, comporta la non attribuzione della riduzione medesima. La riduzione non è altresì ottenibile qualora nell'oggetto della pubblicità o del manifesto siano inseriti specifici messaggi pubblicitari finalizzati a pubblicizzare un bene o un servizio da parte di soggetti diversi dai promotori della manifestazione.

5- Nell'ipotesi di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali ai fini della riduzione del 50% della tariffa dell'imposta o del diritto dovrà essere presentata idonea documentazione da produrre almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio della pubblicità o dell'affissione.

6- I presupposti necessari per conseguire la riduzione sono verificati direttamente dal funzionario responsabile attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari e dei loro facsimili. Qualora ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del mezzo pubblicitario il soggetto passivo autocertifica nella dichiarazione la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate che hanno diritto alla riduzione d'imposta.

CAPITOLO 2° - ESENZIONI

ART. 33 - Esenzioni - Imposta sulla pubblicità

1- Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di 1/2 mq. e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad 1/4 di mq;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità escluse le insegne relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio nonche' le tabelle esposte all'esterno delle suddette stazioni o lungo l'itinerario del viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;

f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 507/93;

g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a 1/2 mq. di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

2- Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui al precedente comma l'attivita' esercitata e' quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorita' o accertata dal registro delle imprese presso la camera di commercio.

3- I soggetti di cui alla lettera h) del 1° comma devono presentare in visione idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi gia' esposti al 1° gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 gg. da tale data. Per quelli successivi prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

ART. 34 - Esenzioni - Diritto sulle pubbliche affissioni

1- Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attivita' e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;

d) i manifesti della autorita' di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali ed Amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2- Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa' riferimento alle attivita' e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalita' la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della Comunita' ai sensi della L. 08.06.90 n. 142.

3- Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita e' tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4- Per l'affissione gratuita di manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorita' competente.

CAPO 3° - RISCOSSIONE

ART. 35 - Modalita' di riscossione

1- Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta e' versata all'ufficio postale.

2- Il pagamento dell'imposta e del diritto effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, e' considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 507/93.

3- E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

4- E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto puo' essere effettuato in contanti presso gli uffici del concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

5- Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) e' consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del concessionario.

6- La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28.01.89 n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato secondo le istruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 28.12.89 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo e' formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

7- I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicita' ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del soggetto nei confronti del quale il Comune ha diritto di rivalsa, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

8- Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale e' stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella b, art. 5, D.P.R. 642/72) all'Ente che gestisce il servizio di riscossione.

TITOLO V - SANZIONI

CAPO 1° - CONTROLLI

Art. 36 - Controlli

1- I controlli sulla pubblicita', sulle insegne di esercizio e sulle affissioni, sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari e sul pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni, sono svolti dai soggetti di cui all'art. 42 del Dlgs 285/92 e da altri soggetti a tal fine autorizzati.

CAPO 2° - SANZIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE

ART. 37 - Sanzioni tributarie

1- Chiunque, avendone l'obbligo, ometta di presentare la dichiarazione o presenti una dichiarazione tardiva o infedele e' soggetto, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, ad una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi, ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 507/93.

2- Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta, indipendentemente dalla soprattassa di cui al primo capoverso, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto di cui il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

3- Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4- Coloro che nell'esercizio delle loro funzioni accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.

5- Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita' e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sopratasse, si applicano gli interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme dovute a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 38 - Sanzioni amministrative

1- La sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per le violazioni delle norme del presente regolamento in ordine alla Legge 24.11.91 n. 489 ed al Dlgs 507/93, e' stabilita mediante ordinanza del Sindaco da un minimo di lire 200.000.= ad un massimo di lire 2.000.000.=.

2- Le violazioni, riportate in apposito verbale, saranno notificate agli interessati entro 150 gg. dall'accertamento.

3- Le sanzioni amministrative si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido a carico dei soggetti indicati nell'art. 6 comma 2 del Dlgs 507/93.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 39 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel Presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Dlgs 507/93, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 40 - Gestione del servizio - Disciplina transitoria

1- Per la gestione del servizio rimane vigente il contratto stipulato con il concessionario.

2- Al momento della scadenza, in data 31.12.99, si procedera' di nuovo alla scelta del concessionario secondo la nuova disciplina normativa e secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART. 41 - Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 507/93 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonche' quelle previste dal presente regolamento ove non attribuite espressamente ad altro organo comunale o al concessionario del servizio.

ART. 42 - Norme di prima applicazione

1- In conformita' a quanto stabilito dal 4 comma dell'art. 3 del Dlgs 507/93 e successivo art. 45, il presente regolamento entrera' in vigore il 1° gennaio 1996.

2- Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni previste dalle seguenti disposizioni di legge:

- dal Dlgs 507/93;

- dall'art. 23 del Dlgs 30.04.92, n. 234, modificato dall'art. 13 del Dlgs 10.09.93, n. 360;

- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16.12.92, n. 495;

- dalle altre norme di legge e regolamenti tuttora vigenti, che disciplinano l'effettuazione della pubblicita' esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

3 - I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere rimossi entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, a cura ed a spese del titolare dell'autorizzazione.

ART. 43 - Abrogazione di precedenti disposizioni

E' abrogato il previgente regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicita' e sulle pubbliche affissioni e successive modificazioni, nonche' tutte le altre disposizioni contenute negli altri Regolamenti comunali in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.

ART. 44 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della l. 142/90, e' pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1996.